



Contratto definito tramite Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per assicurare l'acquisizione delle licenze per la condivisione dei file, stante l'assenza di Convenzioni/Accordi Quadro Consip cui poter ricorrere.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO.	2
ART.2 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO	3
ART.3 PENALI E RISOLUZIONE.....	3
ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	3
ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	4
ART.6 RISERVATEZZA.....	5
ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	5
ART. 9 FORO COMPETENTE.....	5



Contratto definito tramite Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per assicurare l'acquisizione delle licenze per la condivisione dei file, stante l'assenza di Convenzioni/Accordi Quadro Consip cui poter ricorrere.

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 13 gennaio 2026, a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2026 al n. 452, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

E

La Società GA SERVICE SRL con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) - P.IVA 07252620963.

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale, a seguito della determinazione n. 41/2023, si è dotata del sistema Acronis Cyber Files che consente di garantire l'accesso in sicurezza ai file condivisi, garantendo l'adeguato svolgimento dei flussi di lavoro da remoto e gli scambi di informazioni e dati in modalità tracciata, sicura ed efficiente.
- Tali licenze offrono al servizio Sistemi Informativi Interni (IT): la gestione centralizzata dei contenuti, nel rispetto dei requisiti di conformità e l'abilitazione del BYOD; la protezione e il backup dei dati in modalità semplice e affidabile, con adeguati meccanismi di salvaguardia e ripristino e la piena conformità alle disposizioni vigenti, nonché l'accesso tempestivo ai dati di backup con una significativa riduzione dei tempi di ripristino (RTO).
- Stante la necessità per AgID di continuare a garantire l'adeguato svolgimento dei flussi di lavoro da remoto e gli scambi di informazioni e dati in modalità tracciata, sicura ed efficiente, nelle more di una completa migrazione alla piattaforma di condivisione file Microsoft Sharepoint, la cui pianificazione delle attività richiede delle tempistiche adeguate, ha necessità di procedere all'acquisizione delle licenze Acronis Cyber Files Subscription (CFS), definendo apposita TD su MePA ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, con decorrenza dalla stipula e fino al 31/12/2026 entro un importo massimo complessivo pari ad € 7.120,87 IVA esclusa (pari a € 8.687,46IVA inclusa), già ridotto dell'1% rispetto all'importo preventivato in sede di verifica informale del dimensionamento dei servizi da acquisire, a titolo di esonero dal prestare cauzione, considerata l'esiguità della somma prevista e visti gli articoli 53 e 117, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.
- È stato acquisito il CIG.
- A seguito della TD indetta su MePA nella categoria "Pacchetti software per la gestione di installazioni", CPV 48421000-5 e CCNL H011 Terziario, Distribuzione e Servizi, è stata formulata l'offerta su MePA.
- A seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e della ricezione della garanzia si procederà alla stipula su MePA.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.

1. L'AgID chiede, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i e nelle more di una completa migrazione alla piattaforma di condivisione file Microsoft Sharepoint, la cui pianificazione delle attività richiede delle tempistiche adeguate, di procedere all'acquisizione delle licenze Acronis Cyber Files Subscription (CFS) con decorrenza dalla stipula e fino al 31/12/2026 entro un importo massimo complessivo pari ad € 7.120,87 IVA esclusa (pari a € 8.687,46IVA inclusa), già ridotto dell'1% rispetto all'importo preventivato in sede di verifica informale del dimensionamento dei servizi da acquisire, a titolo di esonero dal prestare cauzione, considerata l'esiguità della somma prevista e visti gli articoli 53 e 117, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.



2. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP e delle specifiche minime in allegato 1.

ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART.3 PENALI E RISOLUZIONE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da precludere alla risoluzione del contratto.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente anche via mail, rispetto alle specifiche minime di servizio indicate in allegato1, il RUP si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'operatore economico, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'operatore economico da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa dell'OE, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa dell'operatore economico, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto all'operatore economico entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità da parte del RUP.

2. La fattura potrà essere emessa, quindi, solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP, con cadenza bimestrale posticipata. Il pagamento dell'importo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.

3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

4. L'operatore economico, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:



- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. AgID: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa); ovvero il periodo (gg/mm/aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando si debbano autorizzare varie fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti).
- l'indicazione dello split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



ART.6 RISERVATEZZA

1.L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, pubblicato sul sito dell'Agenzia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti gli operatori economici, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026" e la DT DG n. 20 del 30 gennaio 2026 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028".

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART. 9 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

ART. 1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E REVISIONE PREZZI.

ART. 3 PENALI E RISOLUZIONE.

ART. 4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

ART. 9 FORO COMPETENTE.